



Iginio Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginio@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Definizione delle liti pendenti : chiarimenti ministeriali

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022, ha previsto una definizione delle liti pendenti all'1.1.2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che, a seconda delle sentenze depositate all'1.1.2023, comporta anche sconti di imposta. La circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 ha specificato che: i) a **differenza delle precedenti definizioni delle liti**, questa concerne qualsiasi atto impugnato non essendo circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale (sono definibili anche le liti su atti di sola riscossione); ii) **per definire occorre che il ricorso sia stato notificato all'1.1.2023** essendo irrilevante la costituzione in giudizio, oppure che all'1.1.2023 siano ancora pendenti i termini per impugnare o riassumere; iii) **per beneficiare dello stralcio del 10% dell'imposta**, è necessario che la costituzione in giudizio sia avvenuta entro l'1.1.2023; iv) **le porzioni di atto interessate da giudicato interno** non concorrono a formare il valore della lite.

Premessa

Il **ravvedimento operoso speciale** è stato introdotto dall'art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022 e consente di **fruire di una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo**, di conseguenza più conveniente rispetto alla riduzione (da 1/9 a 1/5) prevista dall'art. 13 del DLgs. 472/97 **nel caso del ravvedimento ordinario**.

Osserva

Occorre **a tal fine pagare le somme o la prima rata e rimuovere la violazione entro il 31.3.2023**. È ammessa la dilazione del debito in 8 rate trimestrali, mentre nel ravvedimento ordinario non è prevista alcuna dilazione.

La circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 **ha diramato alcuni chiarimenti sull'istituto**. È stato specificato che non saranno approvati provvedimenti attuativi ma saranno istituiti appositi codici tributo.

Osserva

Il ravvedimento operoso speciale, **salve le particolarità introdotte dalla L. 197/2022**, funziona come il ravvedimento ordinario quindi è **sufficiente fare riferimento alla prassi** relativa all'art. 13 del DLgs. 472/97.

Violazioni ravvedibili

La L. 197/2022 stabilisce che **sono ravvedibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni** validamente presentate commesse sino al 31.12.2021.

Osserva

Sono escluse le violazioni inerenti all'omessa dichiarazione e quelle in tema di omessa/irregolare compilazione del quadro RW.

Nella circolare si **specifica che sono ravvedibili anche le violazioni prodromiche** alla dichiarazione, quindi ad esempio:

- **l'omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili**, punita nella misura dal 90% al 180% dell'imposta (art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97);
- **l'omessa o infedele fatturazione di operazioni esenti**, non imponibili o escluse, se hanno avuto riflesso ai fini delle imposte sui redditi, sanzionata nella misura dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
- **l'indebita detrazione commessa nella liquidazione periodica**, punita nella misura del 90% dell'imposta (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97).

Osserva

Rimane **ovviamente sanabile la dichiarazione infedele**, punita nella misura dal 90% al 180% dell'imposta (artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97).

Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.

Anche **le violazioni rilevabili mediante controllo formale della dichiarazione** rientrano nel ravvedimento speciale (esso è infatti inibito solo dalla comunicazione bonaria dell'art. 36-ter del DPR 600/73).

Pagamento degli importi

Gli importi o la prima rata vanno pagati entro il 31.3.2023. Entro questa data è necessario rimuovere la violazione, quindi ad esempio presentare la dichiarazione integrativa.

Il rispetto di **questo termine è un presupposto per il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale.**

In assenza di una norma che lo vieti, **si ritiene ammesso il pagamento mediante compensazione** nel modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*